

**Risposta n. 347**

**OGGETTO:** Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin tax) utilizzo del credito di imposta da parte di una società madre.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società " X " (di seguito anche "Casa Madre"), residente all'estero, ha nominato dal 1° febbraio 2020, ai fini dell'assolvimento dell'imposta sulle transazioni finanziarie italiana, quale rappresentante fiscale in Italia, la stabile organizzazione in Italia " Y branch " della società del Gruppo " Y ".

La società istante fa presente di aver avuto una stabile organizzazione in Italia sino al 31 dicembre 2019 (con codice fiscale n. xxx) e, pertanto, di aver adempiuto agli obblighi tributari previsti in materia di imposta sulle transazioni finanziarie applicabile alle operazioni di cui all'articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tramite detta stabile organizzazione in Italia (ad oggi cessata) che, come prevede l'articolo 19, comma 7, del decreto ministeriale 21/02/2013, risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta.

In riferimento al periodo d'imposta 2019, l'istante fa presente di aver maturato un

credito per l'imposta sulle transazioni finanziarie pari a Euro zzz dovuto ad un eccesso di versamenti effettuati e che 30 giugno 2020 è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione relativa, con la quale è possibile richiedere il rimborso del credito d'imposta.

La società intende, però, utilizzare tale credito in riduzione dei versamenti dovuti per l'anno 2020 e, quindi, chiede se sia possibile evidenziare, quale credito riportato a nuovo, nella dichiarazione in materia di imposta sulle transazioni finanziarie che dovrà presentare per il 2020, con proprio codice fiscale yyy, il credito riveniente dalla dichiarazione per il 2019 presentata con codice fiscale xxx (della stabile organizzazione cessata), attesa l'identità soggettiva del titolare del credito.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La società istante ritiene di poter utilizzare il suddetto credito in detrazione dell'imposta dovuta per il 2020, in considerazione dell'identità di soggettività giuridica con la propria stabile organizzazione. A parere della società istante, infatti, l'imposta in questione riguarda operazioni svolte all'estero direttamente dalla casa-madre.

La società istante osserva, al riguardo, che l'incertezza interpretativa riguarda la circostanza che il riporto del credito dalla dichiarazione presentata, per il tramite della stabile organizzazione in Italia (con codice fiscale xxx ), cessata, alla dichiarazione presentata direttamente come casa madre (con codice fiscale yyy ) non sarebbe automaticamente rilevabile dai sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate, dati i differenti codici fiscali sopra indicati, ancorché in presenza della medesima persona giuridica.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di

stabilità 2013) ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie.

Essa si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (comma 492), nonché alle operazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495 della legge stessa.

Le modalità di attuazione delle predette disposizioni sono state emanate con Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013.

L'articolo 19 del citato decreto ministeriale individua i soggetti responsabili del versamento dell'imposta e stabilisce le modalità ed i termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta.

*In particolare, ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 «I responsabili del versamento dell'imposta assolvono annualmente gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni di cui al comma 2, tra le quali possono essere comprese anche quelle escluse ed esenti, nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare ai sensi del comma 500 . Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità per l'assolvimento dell'imposta e i relativi obblighi strumentali».*

*Ai sensi del comma 7 del citato articolo «Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell' art. 162 del TUIR , adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta tramite la stabile organizzazione che risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta.».*

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 luglio 2013, prot. n. 87896, è stata fornita la "*Definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 8 e dell'articolo 22 del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013*". In particolare, il punto 4 del citato provvedimento dispone che:

*"4.1 Soggetti non residenti 4.1.1 I) Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, tenuti al versamento dell'imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le operazioni ovunque compiute dagli stessi, adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta tramite tale stabile organizzazione. [...]*

*4.1.2 Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, tenuti al versamento dell'imposta, possono nominare, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.*

*4.1.3 I rappresentanti fiscali di cui al punto 4.1.2 devono inviare richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano già in possesso, al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione, all'indirizzo di posta elettronica dell'Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, [entrate.ftt@agenziaentrate.it](mailto:entrate.ftt@agenziaentrate.it), unitamente alla comunicazione dell'avvenuta nomina.*

*4.1.4 In assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, gli adempimenti dichiarativi e di versamento dell'imposta devono essere eseguiti e gli obblighi strumentali devono essere tenuti direttamente dai soggetti esteri i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, devono*

*identificarsi mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso".*

In sintesi, dunque se il soggetto non residente:

1. possiede una stabile organizzazione (di seguito S.O.) nel territorio dello Stato, gli adempimenti relativi alle FTT sono effettuati (sempre e comunque) tramite la SO;

2. non possiede una S.O. nel territorio dello Stato, ai fini degli adempimenti in parola egli può:

i. nominare un rappresentante fiscale (di seguito R.F), che deve chiedere l'attribuzione del codice fiscale (di seguito C.F.) per il soggetto rappresentato (sempre il soggetto non residente non ne sia già in possesso);

ii. adempiere agli obblighi relativi alle FTT direttamente, previa richiesta di attribuzione del C.F. (sempre che non ne sia già in possesso).

Con riferimento agli obblighi dichiarativi, il punto 6 del provvedimento dispone che *"6.2 La dichiarazione, relativa all'anno solare precedente, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno esclusivamente in via telematica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.*

*6.3 I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale di cui al punto 4.1.2 e 4.1.5, alinea I), identificati con le modalità previste dal precedente punto 4.1.4, in alternativa all'invio telematico di cui al punto 6.2, possono presentare la dichiarazione all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione."*

Quando alla corretta modalità di compilazione del modello FTT per la dichiarazione dell'imposta, da ultimo approvato con provvedimento 15 dicembre 2017, sei il soggetto non residente:

§ si avvale della propria S.O. nello Stato, deve indicare nel campo "Codice fiscale" in testa al frontespizio il C.F. della S.O. - che di fatto coincide con il suo C.F. nello Stato - e nella sezione "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" i dati del rappresentante legale della S.O., mentre nel campo "Codice fiscale società" non va indicato nulla;

§ dichiara direttamente, deve inserire nel campo "Codice fiscale" in testa al frontespizio il proprio C.F. e nella sezione "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" i dati del suo rappresentante legale nonché il relativo C.F. (l'indicazione di tale C.F., tuttavia, non è obbligatoria qualora il rappresentante, in quanto soggetto straniero, non ne sia in possesso), mentre nel campo "Codice fiscale società" non va indicato nulla;

§ si avvale di un R.F., deve indicare nel campo "Codice fiscale" in testa al frontespizio il proprio C.F. (già posseduto oppure appositamente richiesto dal R.F.) e nella sezione "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" i dati del R.F., e se quest'ultimo è una società, il "Codice fiscale società".

Laddove, infine, un soggetto non residente con una S.O. nello Stato e, quindi con un proprio codice fiscale, decida di estinguere la S.O. ed avvalersi, come nel caso di specie, di un R.F., deve cessare la sola posizione IVA della S.O. e conservare il codice fiscale attribuitogli; in tal modo il rappresentante fiscale può utilizzarlo per adempiere agli obblighi sopra descritti (come disposto dalle norme sopra richiamate, infatti, il R.F. non è tenuto a chiedere l'attribuzione di un C.F. per il suo rappresentato qualora questo ne sia già in possesso).

Ne deriva che, indicando nel campo "Codice fiscale" in testa al frontespizio del modello di dichiarazione il medesimo C.F. già attribuito alla S.O. e comunque riferibile al soggetto non residente, consente di riconciliare i dati delle dichiarazioni FTT presentate dapprima tramite S.O. e poi tramite R.F. e di continuare a utilizzare in compensazione l'eventuale eccedenza a credito prodottasi nei diversi periodi d'imposta.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, l'istante ha erroneamente cessato il C.F. della S.O e acquisito un nuovo C.F da utilizzare per assolvere agli obblighi in argomento per il tramite di un rappresentante fiscale.

Al fine di rimediare all'errore l'istante deve rivolgersi all'Ufficio territoriale competente e richiedere la riattivazione del C.F. xxx ad esso attribuibile come soggetto non residente (senza che sia necessario riattivare anche la P. IVA xxx perché estinta separatamente al C.F.), nonché chiedere la contestuale cessazione del CF yyy. D'altronde non è ammessa la coesistenza di due C.F. attribuiti allo stesso soggetto.

In tal modo il rappresentante fiscale *"in carica al momento della presentazione della dichiarazione"* (cfr in tal senso le istruzioni al modello) - potrà presentare la dichiarazione FTT per il 2020 indicando il C.F. del soggetto non residente (ossia quello a suo tempo attribuito alla S.O. ed ora riferibile direttamente all'istante) e nel quadro TT, alla Sezione II , nel quale vanno indicati i dati riepilogativi riferiti alle eccedenze di versamento chieste a rimborso o da rinviare all'anno successivo, riportare:

- nella colonna 1, l'importo a credito evidenziato nella colonna "Credito da riportare" del rigo TT49 della dichiarazione relativa all'anno 2019;
- nella colonna 5, il credito che si intende utilizzare a scomputo dei versamenti relativi al periodo d'imposta successivo;
- nella colonna 6, l'eventuale credito chiesto a rimborso.

In tal modo sarà assicurata la continuità dell'utilizzo dell'eccedenza a credito in capo alla società istante.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**